

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio Contenzioso e Consulenze giuridiche, Studi e Proposte

Prot. n. 20747

Cagliari, 13.08.2002

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 2002 n. 14 recante “ Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale”

Aspetti applicativi dell’articolo 35 (norme transitorie). La verifica delle autodichiarazioni e l’accertamento della capacita’ economica e tecnica-organizzativa delle imprese - guida alla lettura dei bilanci e delle dichiarazioni annuali (I.V.A. e redditi)

**ALLA PRESIDENZA DELLA
GIUNTA REGIONALE**

SEDE

A TUTTI GLI ASSESSORATI

LORO SEDI

**A TUTTE LE STAZIONI
APPALTANTI
DELLA SARDEGNA**

LORO SEDI

**A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA**

LORO SEDI

A TUTTE LE IMPRESE

LORO SEDI

La disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 14 prevede che le imprese che non sono ancora in grado di esibire le attestazioni di qualificazione rilasciate dal Servizio competente dell'Assessorato regionale dei LL.PP. oppure da una SOA, possono egualmente concorrere agli appalti che si eseguono nel territorio della Regione, qualunque sia la fonte di finanziamento, purché in possesso dei seguenti requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi:

- **cifra d'affari** in lavori non inferiore ad una volta l'importo dell'appalto da affidare, comprovata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale citata;
- **dotazione stabile di attrezzatura tecnica e un costo complessivo del personale**, secondo i valori e le modalità contenute negli articoli 18 e 19 della medesima legge regionale n. 14/2002. La dotazione stabile di attrezzatura tecnica ed il costo complessivo del personale contribuiscono al valore della cifra d'affari;
- **esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente** oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare, comprovata secondo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale di qualificazione di cui trattasi.

E' necessario in primo luogo evidenziare che l'accertamento del possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese partecipanti alla gara è rivolto solamente ai soggetti concorrenti sottoposti alla procedura prevista dall'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94.

Ovviamente l'accertamento a campione dei requisiti concernenti la capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa non può certamente interessare le imprese già in possesso della qualificazione regionale oppure delle S.O.A. in quanto la relativa attestazione costituisce presupposto di idoneità e condizione sufficiente per l'ammissione alle gare d'appalto.

Occorre precisare inoltre che – ai fini della verifica di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni – l'impresa può presentare alla stazione appaltante la documentazione tecnica e contabile (bilanci, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, registro dei beni ammortizzabili nonchè certificati dei lavori eseguiti, etc.) in copia semplice con autenticazione resa con le modalità alternative indicate nell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), essendo pertanto sufficiente la dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa sul fatto che il documento è conforme

all'originale.

Tale dichiarazione può essere riportata sulla copia del documento contabile ovvero può essere rilasciata separatamente con l'espressa indicazione del documento a cui si fa riferimento.

La presentazione delle copie degli atti contabili è, peraltro, condizione sufficiente per la verifica della documentazione citata a cui non deve essere allegata alcuna dichiarazione da parte dei revisori contabili o consulenti se non nei casi indicati a pagina 13 della presente circolare.

Un'altro aspetto della novella regionale riguarda la categoria prevalente nella quale devono ricadere, nella misura del 60% dell'importo dell'appalto, i lavori eseguiti dall'impresa nell'ultimo quinquennio.

Si potrebbe sostenere, al riguardo, che non sempre i lavori eseguiti nella categoria prevalente possano soddisfare il requisito della capacità tecnico organizzativa poichè l'esecuzione di alcuni appalti - ove accanto alla categoria prevalente sussistano altre lavorazioni indicate nel 4° comma dell'articolo 72 del D.P.R. 554/1999 - necessita di una particolare specializzazione e professionalità. Tali lavorazioni – si potrebbe obiettare - non possono essere effettuate dalle imprese esecutrici di categorie di lavoro generali se non in possesso delle relative adeguate qualificazioni.

Sarebbe sufficiente a tale riguardo osservare che la norma regionale essendo, peraltro, successiva alla legge Merloni e al relativo Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 554/99, prevale su qualunque altra disposizione statale incompatibile in virtù del combinato disposto degli articoli 3 e 57 dello Statuto Sardo.

Tuttavia non sembra sussistere alcuna incompatibilità tra l'articolo 35 della legge regionale n. 14/2002 e le vigenti disposizioni statali, posto che l'articolo 73 del Regolamento di attuazione della Legge Merloni ribadisce un principio da sempre affermato in materia di appalti pubblici e che cioè i concorrenti possono partecipare alle gare qualora siano in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi con riferimento alla categoria prevalente e all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ovvero siano in possesso della predetta capacità con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse e ai loro rispettivi importi.

E' evidente che, ai sensi dell'articolo 74 del predetto Regolamento, il concorrente può avvalersi dell'istituto del subappalto per l'esecuzione delle

opere speciali indicate nel citato articolo 72 aventi un importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo a 150.000 Euro.

Un'altro aspetto importante riguarda l'ammortamento figurativo. Le stazioni appaltanti potrebbero sicuramente sollevare il quesito se, nell'accertamento della dotazione stabile dell'attrezzatura tecnica, possa essere utilizzato l'ammortamento figurativo per quanto non espressamente contemplato nella legge regionale di qualificazione ed invece previsto dal D.P.R. n. 34/2000.

La risposta è senz'altro positiva essendo di ausilio, nel caso di specie, il disposto normativo contemplato nell'articolo 57 dello Statuto Sardo che prevede il ricorso alla legge dello Stato per l'applicazione degli istituti non disciplinati o disciplinati parzialmente dalla legge della Regione.

Altro problema, infine, riguarda la modalità da seguire per la dimostrazione del requisito dell'idoneità tecnica in caso di appalto concorso ovvero in concessione ovvero nel caso previsto dall'articolo 19, comma 1 lett. b) numero 1 della legge 109/94 (c.d. appalto integrato).

Anche in quest'ultimo caso, finché la Regione non integri la propria normativa, occorre far riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 18, comma 7, del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 34. Ai sensi di tale disposizione il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino a euro 1.032.913, in quattro per le imprese qualificate fino a euro 5.164.569 e in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

LA VERIFICA DELLE AUTODICHIARAZIONI E L'ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA-ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE - GUIDA ALLA LETTURA DEI BILANCI E DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI (I.V.A. E REDDITI)

Il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi, indicato dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto sotto forma di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) devono essere accertati, come dianzi detto, dalle stazioni appaltanti sulla base della procedura di verifica a campione prevista dall'articolo 10, comma 1 quater, della Legge 109/94.

Con riferimento alla documentazione da esibire (ai fini della procedura di verifica prevista dall'art. 10 comma 1 quater della Legge 109/94) gli articoli 11, 18 e 19 della L.R. 9 agosto 2002 n. 14 pongono la distinzione a seconda che l'impresa estratta sia o meno obbligata alla redazione e pubblicazione del bilancio ai fini civilistici.

Nel primo caso la documentazione dimostrativa sarà composta essenzialmente dal bilancio approvato e pubblicato corredato dalla nota di deposito, nel secondo dalla copia delle dichiarazioni fiscali presentate ai fini I.V.A. e delle Imposte Dirette (Modelli Unici), corredate dalla ricevuta di presentazione.

Per semplicità si procederà all'esame separato delle due fattispecie, partendo dall'analisi degli elementi contenuti nel bilancio predisposto dai soggetti obbligati, per poi passare all'esame delle voci della modulistica fiscale richiamata dalla normativa (DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLI UNICI ANNUALI).

La pubblicazione del bilancio di esercizio, obbligatoria per tutte le società di capitali, ha la funzione fondamentale di rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'impresa.

In sintesi si espone la struttura del bilancio così come stabilito dall'art. 2423 c.c.; questo deve essere obbligatoriamente composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale fornisce la rappresentazione statica della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda alla data di riferimento; è composto da

due sezioni "Attivo" e "Passivo" cosiddette contrapposte in quanto i totali delle due sezioni necessariamente si equivalgono.

La sezione del passivo comprende la posta cosiddetta del "Patrimonio Netto" che consente appunto la coincidenza tra i due totali.

Ogni sezione è suddivisa da diverse voci contraddistinte da lettere maiuscole; dalla " A" alla "D" per l'Attivo e dalla " A" alla "E" per il Passivo. Le voci possono a loro volta essere suddivise in diverse sotto voci contraddistinte da numeri romani, queste ultime ancora suddivise in altre sotto voci contraddistinte con numeri arabi.

Il Conto Economico rappresenta il processo di formazione e la quantificazione del risultato economico del periodo attraverso la esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito; ha forma scalare ed è suddiviso in cinque voci contraddistinte da lettere maiuscole dalla " A" alla "E"; ogni voce è suddivisa in diverse sotto voci contraddistinte da numeri arabi sempre crescenti; anche queste sotto voci possono essere ulteriormente suddivise e sono contraddistinte da lettere minuscole.

La nota integrativa ha forma descrittiva e ha la funzione di ampliare le informazioni numeriche esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico. L'art. 2427 del Codice civile detta il contenuto della nota integrativa suddividendo lo in 18 punti essenziali.

In sostanza se vogliamo acquisire dal bilancio informazioni circa la situazione " debitoria o creditoria o, il valore delle immobilizzazioni tecniche ecc. dovremo fare riferimento all' Attivo od al Passivo dello Stato Patrimoniale; **mentre se vogliamo avere informazioni circa l'ammontare dei ricavi di un certo esercizio o il costo del personale dobbiamo esaminare il Conto Economico.**

CIFRA DI AFFARI IN LAVORI

L'articolo 11 della legge regionale in oggetto prescrive che la cifra d'affari in lavori, diretta ed indiretta, è quella effettivamente realizzata dall'impresa nell'ultimo quinquennio e deve essere di importo almeno pari alla somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

E' ovvio che, nel caso di specie, trattandosi di stabilire il requisito di ammissione alla gara, la cifra d'affari negli ultimi cinque anni antecedenti la data

del bando di gara, dovrà evidentemente essere non inferiore al 100 per cento dell'importo dei lavori, oggetto dell'appalto.

Occorre, a tal fine, rammentare che il quinquennio deve intendersi riferito agli ultimi esercizi finanziari utili (dal 1997 al 2001).

Per le imprese tenute alla pubblicazione del bilancio e nel caso svolgano esclusivamente l'attività di costruzione, la cifra di affari corrisponde al "Valore della produzione" voce "A" del conto economico del bilancio.

Tale voce è suddivisa in 5 sotto voci: sicuramente le sotto voci n. 1 e n. 3 riguardano valori relativi ai lavori effettuati, le sotto voci n. 2 e n. 4 generalmente espongono valori di importo non significativo, mentre la sottovoce n. 5 può contenere componenti di ricavi non correlati direttamente ai lavori effettuati (es. plusvalenze da cessione di beni strumentali, utilizzo fondi, proventi immobiliari ecc.) e pertanto deve essere dedotta dal totale della voce "A". Qualora l'impresa svolga altre attività oltre quella di costruzione, il valore della cifra di affari in lavori può essere rinvenuta nella nota integrativa. Nel caso in cui la nota integrativa non contenga tali informazioni la ripartizione della cifra del valore della produzione nelle varie attività svolte dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Per le imprese non obbligate alla pubblicazione del bilancio la cifra di affari in lavori è comprovata con la presentazione delle dichiarazioni I.V.A. annuali o con Modello Unico corredato da ricevuta di presentazione.

Nel caso in cui l'impresa svolga la sola attività di costruzione il valore della cifra di affari in lavori è riportata:

- per l'anno 1997 alla voce "Volume d'affari" della dichiarazione dei redditi – modello unico 1998, posta nel quadro VE rigo 28;
- per l'anno 1998 alla voce "Volume d'affari" della dichiarazione dei redditi – modello unico 1999, posta nel quadro VE rigo 28;
- per l'anno 1999 alla voce "Volume d'affari" della dichiarazione dei redditi – modello unico 2000, posta nel quadro VE rigo 28;
- per l'anno 2000 alla voce "Volume d'affari" della dichiarazione dei redditi – modello unico 2001, posta nel quadro VE rigo 40;
- per l'anno 2001 alla voce "Volume d'affari" della dichiarazione dei redditi – modello unico 2002, posta nel quadro VE rigo 40;

Nel caso in cui l'impresa svolga anche altre attività, il valore della cifra d'affari in lavori è dimostrata con i suddetti documenti contabili, accompagnati da autocertificazione (**MODULO 3**).

Si consiglia, comunque, di far presentare sempre l'autodichiarazione quale strumento di raffronto con i valori indicati negli atti contabili di cui trattasi.

ATTREZZATURA TECNICA

La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, di mezzi d'opera in proprietà o in locazione finanziaria ovvero in noleggio **necessari per l'esecuzione dei lavori**, ossia dell'insieme dei beni strumentali destinati specificatamente alla attività di realizzazione dei lavori pubblici restando quindi esclusi quei beni strumentali che non possiedono tali caratteristiche.

La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di:

- ammortamenti;
- canoni di locazione finanziaria;
- canoni di noleggio.

Per poter soddisfare il requisito di ammissione alla gara, occorre che siano presenti contestualmente le seguenti condizioni:

- la somma complessiva degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e dei canoni di noleggio deve essere almeno pari al 2% della cifra d'affari effettivamente realizzata secondo quanto detto precedentemente;
- la somma complessiva degli ammortamenti e dei canoni di locazione deve essere almeno pari all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata.

AMMORTAMENTI E CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E CANONI DI NOLEGGIO

L'articolo 67 del D.P.R. 917/86 definisce l'ammortamento come il procedimento tecnico-contabile attraverso il quale **il valore del bene strumentale** viene ripartito nei diversi esercizi di imposta in proporzione al deperimento e al consumo dello stesso nell'attività produttiva dell'impresa secondo i coefficienti previsti dalle specifiche tabelle ministeriali.

L'ammortamento presuppone che l'impresa abbia il possesso del bene strumentale a titolo di proprietà.

La locazione finanziaria, c.d. leasing è invece il contratto con il quale un soggetto fornitore mette il bene strumentale a completa disposizione dell'impresa che ha la facoltà di riscatto con il pagamento di un prezzo che viene fissato al momento della stipula del contratto stesso.

Il bene strumentale è quello che è destinato all'attività produttiva e che viene impiegato per la produzione di un bene materiale (opera).

Per le imprese tenute alla pubblicazione del Bilancio annuale, l'ammontare relativo **all'ammortamento** delle immobilizzazioni materiali è iscritto alla voce B -10 -b del Conto Economico del medesimo bilancio.

Per la determinazione della quota riferita alle immobilizzazioni tecniche può essere di aiuto l'esame della nota integrativa al bilancio, dove in genere sono indicate, per ciascuna delle voci consistenti le immobilizzazioni: il costo, le rivalutazioni, gli ammortamenti, le alienazioni e i canoni di locazione finanziaria.

E' possibile che le imprese di piccole dimensioni abbiano presentato il bilancio in "forma abbreviata" art. 2435 bis C.C.. In questo caso probabilmente la nota integrativa non conterrà le indicazioni che interessano.

Nelle ipotesi quindi in cui dalla nota integrativa non sia determinabile l'ammontare degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria riferiti alle attrezzature tecniche, come sopra definite, è necessaria l'autocertificazione del Legale Rappresentante dell'impresa che attesti la ripartizione della cifra indicata nella posta "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" ovvero i canoni di leasing (**MODULO 4**).

Per le imprese non obbligate alla pubblicazione del bilancio, i dati che ci interessano sono comprovati **dalle dichiarazioni annuali dei redditi** con la relativa ricevuta di presentazione nonché dal **libro dei beni ammortizzabili**.

Nel libro fiscale obbligatorio "cespiti ammortizzabili" sono annotati, infatti, i beni relativi all'impresa, distinti per categorie ed anno di acquisizione, con la descrizione del bene strumentale, del relativo costo storico, degli ammortamenti e delle svalutazioni.

E' necessaria, comunque, l'**autocertificazione** del Legale Rappresentante circa la quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riferite all'attrezzature tecniche (**MODULO 4**) .

I Modelli di dichiarazione differiscono a seconda che l'impresa partecipante alla gara sia una ditta individuale od una società di persone e che venga tenuta la contabilità ordinaria o semplificata.

La tabella A, allegata alla presente circolare, individua, con riferimento alle pertinenti dichiarazioni dei redditi relative al quinquennio 1997/2001, i quadri e le righe contenenti i valori da prendere in considerazione ai fini dell'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Per l'attrezzatura tecnica assunta con contratto di locazione finanziaria o noleggio, la verifica da parte della Amministrazione committente avviene anche attraverso l'esame dei contratti di noleggio o di leasing ed eventualmente delle fatture.

Ammortamento figurativo

L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento ordinario può contribuire egualmente al valore della cifra d'affari sotto forma di ammortamenti figurativi. L'ammortamento figurativo è calcolato con l'applicazione del metodo a quote costanti consentendo in tal modo di proseguire il piano di ammortamento precedente per un periodo pari alla metà della sua durata.

Pertanto per poter utilizzare l'ammortamento figurativo sono necessarie le seguenti condizioni:

- che il piano di ammortamento ordinario sia terminato nel quinquennio di riferimento;
- la continuità con il periodo di ammortamento reale (ordinario);
- che l'ammortamento figurativo ricada nel quinquennio di riferimento.

In tal caso la parte utile dell'ammortamento figurativo si somma con l'ammortamento ordinario.

L'ammortamento figurativo viene comprovato dall'impresa con la presentazione del libro cespiti corredato da un prospetto compilato e firmato a cura dell'impresa secondo lo schema allegato (**Tabella B**) alla presente circolare.

ESEMPIO n. 1:

- Quinquennio di riferimento: 1997/2001
- Descrizione bene strumentale. PALA MECCANICA
- Costo storico: Euro 20.000
- Ammortamento : inizio 1993 - fine 1999 – durata anni 7
- Durata ammortamento figurativo: 3,5 anni
- Quota ammortamento: euro 2.857
- Numero di anni da considerare per il calcolo: 2 (2000 e 2001)
- Ammortamento figurativo ricadente nel quinquennio : Euro 5.714
- Riferimento libro cespiti. pagina 10

ESEMPIO n. 2

- Quinquennio di riferimento: 1997/2001
- Descrizione bene strumentale. DUMPER
- Costo storico: Euro 3.000
- Ammortamento : inizio 1988 - fine 1993 – durata anni 6
- Durata ammortamento figurativo: 3 anni
- Quota ammortamento: euro 500,00
- Numero di anni da considerare per il calcolo: 0
- Ammortamento figurativo ricadente nel quinquennio : Euro 0
- Riferimento libro cespiti. pagina 11

In questo ultimo caso, pertanto, l'ammortamento figurativo non può essere considerato in quanto non ricadente nel quinquennio di riferimento.

COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE

L'adeguato organico medio annuo a cui fa riferimento l'articolo 18 del D.P.G.R. 9.3.2001 N. 1/L, richiamato dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale è il costo sostenuto dall'impresa per il personale dipendente composto da salari e stipendi, oneri sociali ed accantonamenti di fondi di quiescenza e trattamento di fine rapporto.

L'adeguato organico medio annuo si realizza attraverso la dimostrazione di uno dei seguenti requisiti:

- Costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per il personale operaio (ossia il 6% della cifra d'affari in lavori);

- Costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari effettivamente realizzata di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato (ossia l'8% della cifra d'affari in lavori).

Si deve altresì tenere conto che al costo complessivo del personale concorre anche:

- la retribuzione del titolare, **soltanto** per le ditte individuali artigiane;
- la retribuzione del titolare ovvero dei soci che è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL, **soltanto** per le imprese individuali e per le società di persone;
- il costo complessivo del personale sostenuto dalle imprese consorziate, per i consorzi artigiani, per i consorzi di cooperative e per i consorzi stabili.

Per le imprese tenute alla pubblicazione del bilancio il costo complessivo del personale è comprovato con la presentazione dei bilanci riclassificati corredati dalla nota di deposito. Il costo del personale è iscritto nella voce B9 del conto economico; tale voce è suddivisa in cinque sottovoci contraddistinte dalle lettere da "a)" a "e)" dove sono indicati dettagliatamente gli oneri per stipendi, quelli per contributi sociali, la quota di accantonamento di fine rapporto e quella di quiescenza. Nel calcolo del costo complessivo del personale vanno prese in considerazione le prime quattro sottovoci con esclusione, quindi, della sottovoce e) che riguardano le altre spese connesse al rapporto di lavoro subordinato.

La composizione del costo tra oneri per operai ed oneri per il personale tecnico (laureati o diplomati) ovvero del costo tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato può essere rilevata dall'autocertificazione (**MODULO 5**) del Legale Rappresentante dell'impresa interessata all'appalto e sorteggiata secondo la procedura dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94.

Quanto sopra si rende indispensabile in quanto spesso la nota integrativa allegata ai bilanci – specie per quelli presentati in forma abbreviata - non contiene i dati relativi al personale.

Per le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio il costo per il personale è comprovato dalle dichiarazioni annuali dei redditi Mod. 740 o 750 o Mod. Unico corredate dalle note della avvenuta presentazione.

E' necessaria anche in questo caso l'**autocertificazione** del Legale Rappresentante circa la composizione del costo tra oneri per operai ed oneri per il personale tecnico (laureati o diplomati) ovvero del costo tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato (**MODULO 5**) .

Per quanto riguarda, invece, il valore della retribuzione convenzionale, determinata ai fini della contribuzione INAIL, del titolare delle imprese individuali ovvero dei soci delle società di persone, si deve far riferimento all'autodichiarazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa; (**MODULO 6**)

I Modelli di dichiarazione differiscono a seconda che l'impresa partecipante alla gara sia una ditta individuale od una società di persone e che venga tenuta la contabilità ordinaria o semplificata.

La tabella C, allegata alla presente circolare, individua, con riferimento alle pertinenti dichiarazioni dei redditi relative al quinquennio 1996/2001, i quadri e le righe contenenti i valori da prendere in considerazione ai fini del costo sostenuto per il personale da parte delle imprese.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'AMMORTAMENTO E DEL COSTO DEL PERSONALE

Occorre prestare particolare attenzione sul fatto che il " QUADRO RF " dei modelli unici 2001 e 2002, pertinenti alle dichiarazioni dei redditi delle imprese in regime di contabilità ordinaria non contiene più, come avveniva per gli anni precedenti, i righe relativi agli ammortamenti e al costo per il personale.

In questo caso l'ammortamento ed il costo del personale possono essere rilevati dal prospetto " modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri – esercenti attività d'impresa ". Qualora dalla dichiarazione dei redditi non risultino tali dati l'ammortamento è **comprovato con la presentazione del prospetto dei dati di bilancio (conto economico o situazione patrimoniale) firmata dall'Impresa e dal Commercialista**. In ogni caso è necessaria l'autocertificazione (**MODULI 4 e 5**) rilasciata dal rappresentante legale.

AVVERTENZA

Il calcolo della cifra d'affari - che deve essere determinata sulla base dei valori dell'ammortamento, dei canoni di locazione finanziaria e dei noleggi, nonché in funzione del costo complessivo del personale - può essere effettuato secondo la procedura informatica predisposta da questo Servizio e presente nel sito INTERNET della Regione: www.regione.sardegna.it/alboappaltatori

*Detto programma, che può essere scaricato automaticamente su disco fisso o su floppy cliccando "**VERIFICA CAPACITA' ECONOMICA DELLE IMPRESE**", costituisce un valido supporto informatico per le operazioni di controllo della capacità economica dell'impresa nonché per l'archivio dei suddetti dati economici della medesima impresa con riferimento al quinquennio di riferimento.*

PROCEDIMENTO: *Dopo aver scaricato il programma, come dianzi detto, cliccando sull'icona di pertinenza denominata "**amministra**" si apre una maschera che presenta i seguenti elementi: controllo - capacità economica - modifica - nuovo - uscita.*

e Cliccando su " nuovo ", l'operatore avrà a disposizione una nuova maschera in cui potrà digitare l'importo dell'appalto, le generalità dell'impresa e l'oggetto dei lavori. Confermare i dati; indi cliccare su " capacità economica" ed inserire i dati di bilancio ovvero i dati dei Modelli fiscali annuali concernenti la cifra d'affari, la dotazione dell'attrezzatura e il costo complessivo del personale. Quest'ultima operazione deve essere ripetuta per ciascun anno del quinquennio di riferimento.

Si fa presente che il programma elabora automaticamente il calcolo secondo le percentuali e le condizioni di legge. N.B. il prodotto, risultante dalla moltiplicazione per cinque volte, del valore convenzionale INAIL viene calcolato direttamente dal programma, dovendo l'operatore limitarsi ad inserire il valore di base.

A questo punto è possibile fare un controllo immediato per verificare se i requisiti sono stati rispettati; se l'importo della cifra d'affari (rideterminata in funzione dell'attrezzatura e del costo complessivo del personale) è pari o superiore all'importo dell'appalto, l'impresa avrà diritto a rimanere in gara altrimenti dovrà essere esclusa ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94.

E' possibile stampare la situazione contabile-economica dell'impresa e mantenere tali dati per essere utilizzati o modificati per altre gare. Il prospetto denominato " determinazione cifra d'affari" rispecchia la situazione contabile dell'impresa ed evidenzia i requisiti che l'impresa dovrebbe possedere e quelli posseduti.

Avendo una pluralità di soggetti inseriti nel suddetto archivio informatico, è possibile effettuare una ricerca digitando o il numero progressivo o la

denominazione (generalità) dell'impresa.

CAPACITA' TECNICA ORGANIZZATIVA - esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente.

L'articolo 17 della legge finanziaria regionale stabilisce che le imprese partecipanti alle gare d'appalto devono possedere – tra l'altro – la capacità tecnica-organizzativa che può essere dimostrata con l'esecuzione di lavori, riferiti al quinquennio precedente la data del bando di gara, appartenenti alla

categoria prevalente oggetto dell'appalto e di importo non inferiore al 60% di quello da affidare.

Quindi, perchè l'impresa possa partecipare alla gara d'appalto, è necessario che:

- che i lavori eseguiti appartengano alla categoria prevalente indicato dall'Amministrazione appaltante nel bando di gara o nella lettera d'invito;
- che l'importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio siano almeno pari al 60% dell'importo a base d'asta indicato dall'Amministrazione appaltante nel bando di gara o nella lettera d'invito;
- per l'accertamento e i criteri di valutazione dell'attività lavorativa dell'impresa partecipante alla gara e sottoposta ai vincoli previsti dall'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/94, occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale n. 14/2002 in oggetto.

La capacità tecnica-organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione dei certificati di esecuzione lavori pubblici ovvero privati.

I certificati sono rilasciati:

- **SE TRATTASI DI LAVORI PUBBLICI (Modulo 7 – modulo 7/bis – modulo 7/ter)** da un funzionario tecnico (responsabile del procedimento) in servizio responsabile di Ufficio Statale, Regionale, Provinciale, Comunale o di altri Enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera. Nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti Uffici i certificati vanno rilasciati dal rappresentante dell'Ente pubblico e vistati da un tecnico dell'Ente medesimo o

in mancanza anche di quest'ultimo dal Direttore dei lavori dell'opera. In quest'ultimo caso il certificato dovrà contenere la specifica dichiarazione della mancanza del responsabile funzionario tecnico dell'Ente. Se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'Impresa con contratto di subappalto, i certificati dovranno contenere anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa per il sub-appalto medesimo;

- **SE TRATTASI DI LAVORI PRIVATI (Modulo 8 – modulo 8/bis – modulo 8/ter)** dal Direttore dei lavori ovvero, in mancanza, dal Committente. Tali dichiarazioni dovranno essere sempre viste dall'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che dovrà accertare e confermare i lavori eseguiti o diretti.

Sia per i lavori pubblici che per quelli privati, il certificato dovrà inoltre indicare chiaramente:

1. il nominativo del Direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata alla iscrizione;
2. l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'Ente pubblico o del Committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata. L'oggetto dell'opera dovrà essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria corrispondente. I lavori eseguiti dovranno rientrare nella tabella di classificazione delle specializzazioni sopra indicate;
3. l'importo, analiticamente suddiviso per ogni singola categoria di lavoro scorporato dall'opera principale;
4. la data di inizio e termine dei lavori;
5. la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);
6. che i lavori medesimi furono portati regolarmente a termine con buon esito e senza dar luogo a vertenze con il committente;

CONSORZI DI IMPRESE

I consorzi di imprese costituiti ai sensi del primo comma – lett. b), c ed e) dell'articolo 10 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni potranno dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara come segue:

- per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria e/o dei propri consorziati;

- per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria e/o in dotazione stabile dei propri consorziati;
- per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del Consorzio e/o dei propri consorziati;
- la capacità tecnica-organizzativa, con la presentazione di certificati di lavori eseguiti da ciascuna delle imprese consorziate.

Qualora una o più imprese facenti parte del Consorzio abbiano beneficiato dell'attestazione di qualificazione regionale ovvero delle S.O.A., quest'ultima è presupposto di idoneità per la partecipazione agli appalti e la documentazione deve essere eventualmente richiesta alle sole imprese consorziate sprovviste di detta qualificazione.

CONFERIMENTO DI IMPRESA INDIVIDUALE IN SOCIETA' - FUSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie. A tal fine dai medesimi atti pubblici si dovrà desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

Allegati alla presente circolare:

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

MODULI 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7/BIS - 7/TER - 8 - 8BIS - 8/TER

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giovanni CUGIA**